

INDICE

1 CRITERI DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

- 1.1 Significato di classificazione acustica e la Legge Quadro n° 447/95
- 1.2 Principi metodologici

2 LE FASI DEL LAVORO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

- 2.1 Raccolta della documentazione cartacea e informatica di riferimento
- 2.2 Analisi delle norme tecniche di attuazione dei P.R.G. e determinazione delle corrispondenze tra categorie omogenee d'uso del suolo (classi di destinazione d'uso) e classi acustiche.
- 2.3 Sopralluoghi di completamento della bozza di zonizzazione acustica
- 2.4 Omogeneizzazione della classificazione acustica
- 2.5 Inserimento delle fasce cuscinetto
- 2.6 Inserimento delle fasce di pertinenza delle infrastrutture
- 2.7 Armonizzazione delle zonizzazioni acustiche del progetto

3 APPENDICE

- 3.1 Destinazione d'uso
- 3.2 Documentazione fotografica

4 ALLEGATI

- 4.1 Planimetria Fase II in scala 1:10.000
- 4.2 Planimetria Fase II in scala 1:5.000
- 4.3 Planimetria Fase III in scala 1:10.000
- 4.4 Planimetria Fase III in scala 1:5.000
- 4.5 Planimetria Fase IV in scala 1:10.000
- 4.6 Planimetria Fase IV in scala 1:5.000
- 4.7 Dettagli Planimetria Fase II in scala 1:2.000
- 4.8 Dettagli Planimetria Fase III in scala 1:2.000
- 4.9 Fasce Cuscinetto Fase IV in scala 1:2.000
- 4.10 Aree destinate a manifestazioni di carattere temporaneo, o mobile, oppure all'aperto

1. I CRITERI DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Per comprendere i risultati del lavoro svolto, nel presente capitolo viene fornita una breve rassegna della legislazione e della documentazione tecnica di riferimento, nonché le conseguenti determinazioni che sono state assunte per poter mettere in atto il progetto.

1.1 Significato di classificazione acustica e la Legge Quadro n°447/95

Con l'emanazione del D.P.C.M. 1/3/1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", la classificazione acustica del territorio comunale assume il ruolo di strumento base su cui si articolano i provvedimenti legislativi in materia di protezione dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico.

Il D.P.C.M. 1/3/1991 fissa dei limiti, per il rumore, tali da garantire le condizioni acustiche ritenute ideali per i particolari insediamenti presenti nella porzione di territorio considerata.

La "Legge Quadro sull'inquinamento acustico" 26 ottobre 1995 n°447 perfeziona le modalità di applicazione della zonizzazione acustica.

La tutela dell'ambiente esterno e abitativo dal rumore delineata dalla legge prevede l'attività di Pianificazione, Risanamento e Controllo dell'inquinamento acustico. In particolare dall'art. 4, comma 1 lettera a), le Regioni dovranno definire con legge "*i criteri in base ai quali i comuni (...) procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni*".

Tutte le operazioni precedenti prendendo il via dall'approvazione del *Piano di Classificazione Acustica Comunale*; questo produce delle conseguenze sia nell'ambito dei dispositivi di matrice ambientale che nel settore degli strumenti urbanistici adottati dall'Amministrazione Comunale.

In *campo ambientale* la zonizzazione acustica risulta essere lo strumento essenziale per espletare le funzioni amministrative di controllo e vigilanza, e per predisporre il *Piano di Risanamento Acustico Comunale*.

Nell'ambito degli *strumenti urbanistici* il coordinamento tra il *Piano di Zonizzazione Acustica* e il Piano Regolatore Generale determina un'intensa interconnessione tra gli strumenti di controllo preventivo dell'inquinamento acustico ambientale (valutazione previsionale di impatto acustico e di clima acustico) e le variazioni urbanistiche dirette o indirette (le Concessioni o le Autorizzazioni Edilizie e gli Strumenti Urbanistici Esecutivi).

La carta della zonizzazione acustica e le rispettive norme di esecuzione, se legate con le norme tecniche di attuazione del PRG, rendono possibile la gestione, nel rispetto dell'attuale quadro normativo, delle politiche di controllo del rumore, comprese le procedure di valutazione preventiva di impatto acustico, fondamentali per una gestione "sostenibile" del territorio.

La classificazione del territorio comunale in 6 classi (tab.1) si basa infatti esclusivamente su parametri urbanistici, demografici e di uso del territorio, negli stessi termini in cui era prescritta in regime di applicazione del DPCM 1.3.1991.

Differenti tuttavia, rispetto al regime del DPCM 1.3.91, sono gli effetti che oggi prevede la L. 447/95. Infatti, mentre nel DPCM 1.3.91 ad ogni classe era associata una coppia di valori di limiti di esposizione (per i periodi diurni, dalle 6,00 alle 22,00, e notturno, dalle 22,00 alle 6,00) il cui superamento avrebbe dovuto dare luogo alla predisposizione del Piano di Risanamento Acustico, oggi ad ogni classe corrispondono quattro coppie di valori: due relativi alla disciplina delle sorgenti sonore, limiti di emissione (tab.2) e di immissione (tab.3), e due, rappresentative dei valori di attenzione (tab.4), e dei valori di qualità (tab.5), significativi ai fini della formazione del Piano di Risanamento Acustico.

I valori di attenzione costituiscono soglie di esposizione al rumore e sono a loro volta proposti in una duplice articolazione, su base oraria, oppure sull'intero periodo di riferimento, il loro documentato superamento obbliga ad adottare il piano di risanamento acustico.

I valori di qualità, più cautelativi, rappresentano standard cui tendere nel medio e lungo periodo, attraverso le azioni di risanamento ove non siano superati i valori di attenzione.

Lo schema a "decreti attuativi" della Legge Quadro determina l'attuale situazione di definizione su come operare per elaborare la classificazione acustica. Sono infatti stati promulgati il D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore",

il D.M. 31/10/1997 “Metodologia di misura del rumore aeroportuale”, il D.P.R. 18/11/1998 n° 459 “Regolamento recante le norme di esecuzione dell’art. 11 della legge 26 ottobre 1995 n°447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario” ed il D.P.R. 30/03/2004 n° 142 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447”.

Il primo di questi provvedimenti attuativi introduce le definizioni delle diverse classi acustiche (le stesse già riportate nel D.P.C.M. 1/3/1991) e soprattutto il concetto ed il significato delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali e delle altre sorgenti di cui all’art. 11, comma 1. Queste si “sovrappongono alla zonizzazione acustica “generale” determinando delle zone di “deroga parziale” dei limiti relativamente al rumore prodotto dalle stesse infrastrutture. Questo concetto viene poi ripreso e esplicitato anche nelle linee guida della regione Piemonte per la classificazione acustica del territorio comunale.

Il D.M. 31/10/1997 è relativo al rumore di origine aeroportuale, in quanto definisce con maggiore dettaglio le tipologie e le modalità di individuazione delle fasce di pertinenza delle infrastrutture aeroportuali.

Il D.P.R. 18/11/1998 n°459, invece, stabilisce in dettaglio le caratteristiche delle fasce di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie, dando inoltre attuazione alle stesse.

Il D.P.R. 30/03/2004 n°142, invece, stabilisce in dettaglio le caratteristiche delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali, dando inoltre attuazione alle stesse.

Il D.M. 16/03/1998 non fornisce indicazioni specifiche su come effettuare una classificazione acustica, ma costituisce una base culturale indispensabile per il progettista, in quanto specifica le tecniche da adottare per valutare i livelli di inquinamento acustico che dovranno essere poi comparati con i limiti di area stabiliti in fase di zonizzazione acustica.

TAB.1 – CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

Classe di destinazione d'uso del territorio	Descrizione
I) Aree particolarmente protette	Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
II) Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività artigianali ed industriali.
III) Aree di tipo misto	Rientrano in questo tipo di classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
IV) Aree di intensa attività umana	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare locale, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
V) Aree prevalentemente industriali	Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
VI) Aree esclusivamente industriali	Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

TAB.2 – VALORI LIMITE ASSOLUTI DI EMISSIONE

Classe di destinazione d'uso del territorio	Valori limite di emissione [dB(A)]	
	Periodo diurno (6,00 – 22,00)	Periodo notturno (22,00 – 6,00)
I) Aree particolarmente protette	45	35
II) Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale	50	40
III) Aree di tipo misto	55	45
IV) Aree di intensa attività umana	60	50
V) Aree prevalentemente industriali	65	55
VI) Aree esclusivamente industriali	65	55

TAB.3 – VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE

Classe di destinazione d'uso del territorio	Valori limite di immissione [dB(A)]	
	Periodo diurno (6,00 – 22,00)	Periodo notturno (22,00 – 6,00)
I) Aree particolarmente protette	50	40
II) Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale	55	45
III) Aree di tipo misto	60	50
IV) Aree di intensa attività umana	65	55
V) Aree prevalentemente industriali	70	60
VI) Aree esclusivamente industriali	70	70

TAB.4 – VALORI DI ATTENZIONE

Classe di destinazione d'uso del territorio	Valori di attenzione [dB(A)]			
	Se riferiti ad un'ora		Se riferiti all'intero periodo di riferimento	
	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
I) Aree particolarmente protette	60	45	50	40
II) Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale	65	50	55	45
III) Aree di tipo misto	70	55	60	50
IV) Aree di intensa attività umana	75	60	65	55
V) Aree prevalentemente industriali	80	65	70	60
VI) Aree esclusivamente industriali	80	75	70	70

TAB.5 – VALORI DI QUALITÀ

Classe di destinazione d'uso del territorio	Valori limite di immissione [dB(A)]	
	Periodo diurno (6,00 – 22,00)	Periodo notturno (22,00 – 6,00)
I) Aree particolarmente protette	47	37
II) Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale	52	42
III) Aree di tipo misto	57	47
IV) Aree di intensa attività umana	62	52
V) Aree prevalentemente industriali	67	57
VI) Aree esclusivamente industriali	70	70

1.2 Principi metodologici

Dall'analisi delle linee guida per la classificazione acustica del territorio comunale emanate dalla Regione Piemonte si evince che la premessa fondamentale della metodologia proposta è che in ogni porzione di territorio devono essere garantiti i livelli di inquinamento acustico compatibili con le attività umane in esso svolte. Da questo derivano i quattro elementi guida per l'elaborazione della classificazione acustica:

1. La zonizzazione acustica deve riflettere le scelte delle Amministrazioni Locali (Comunali) in materia di destinazione d'uso del territorio (ex. Art 2, comma 2 L.447/95). Tale scelta garantisce sia il rispetto della volontà politica delle Amministrazioni locali che l'adeguatezza del clima acustico per le attività che anche in futuro si insedieranno nelle diverse aree del territorio;

2. La zonizzazione acustica dovrà tenere conto dell'attuale fruizione del territorio in tutti quei casi nei quali la destinazione d'uso da P.R.G. non determini in modo univoco la classificazione acustica, oppure, per le zone interamente urbanizzate, se la destinazione d'uso non risulti rappresentativa;
3. La zonizzazione acustica deve tenere conto, solo per le zone non completamente urbanizzate, del divieto di contatto diretto tra aree, anche di altri comuni confinanti, aventi valori di qualità che si discostano più di 5 dB(A). Va notato che la presenza di discontinuità morfologiche tra due aree ne evita il contatto diretto;
4. La zonizzazione acustica deve privilegiare in generale ed in ogni caso dubbio, scelte più cautelative in materia di clima acustico, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di tutela previsti dalla L. 447/95.

2 LE FASI DEL LAVORO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Il lavoro svolto per l'elaborazione della Classificazione Acustica di un Comune è suddivisibile in due momenti principali:

- ✓ Raccolta del materiale di riferimento;
- ✓ Elaborazione del documento.

Nei paragrafi seguenti viene fornita una descrizione delle attività realizzare per portare a compimento il lavoro in questione.

2.1 Raccolta della documentazione cartacea e informatica di riferimento

Dalla banca dati informatizzata dell'ARPA Piemonte Dipartimento di Biella si possono estrarre alcune informazioni di interesse per l'elaborazione della zonizzazione acustica. In particolare i dati sono ricavabili sia dai raster della Carta Tematica Regionale (C.T.R. scala 1:10.000) sia dalle fotografie aeree della Provincia di Biella, dalle quali è possibile una più precisa individuazione delle aree adibite a coltura o ad altri usi.

Tali dati vengono gestiti attraverso il G.I.S. "ArcView", il quale permette anche di elaborare il file destinato a contenere la zonizzazione acustica del Comune.

Per il territorio del comune i dati informatizzati a disposizione di cui si è fatto uso sono:

- ✓ La copertura del territorio comunale su base catastale.
- ✓ La copertura dei confini comunali.

I dati forniti dal Comune di Veglio sono stati:

- ✓ Copertura del PRGC su base cartacea
- ✓ Norme tecniche di attuazione del PRGC su base cartacea.

Attraverso una serie di incontri avvenuti con i tecnici del Comune è stata richiesta la collaborazione da parte dei funzionari competenti a fornire tutte le informazioni e la documentazione tecnica di utilità per l'elaborazione della bozza di Zonizzazione Acustica.

2.2 Analisi delle norme tecniche di attuazione dei P.R.G. e determinazione delle corrispondenze tra categorie omogenee d'uso del suolo (classi di destinazione d'uso) e classi acustiche.

Attraverso l'analisi delle norme tecniche di attuazione del P.R.G.C. sono state determinate le corrispondenze tra categorie d'uso del suolo e classi acustiche.

La classificazione acustica avviene in questa fase tenendo solo conto degli insediamenti abitativi e lavorativi e non delle infrastrutture di trasporto. Queste sono prese in considerazione mediante la creazione di apposite fasce di rispetto entro le quali valgono, per la rumorosità prodotta dalle infrastrutture stesse, differenti limiti acustici (par. 2.6).

Va notato che la zonizzazione acustica deve coprire l'intero territorio comunale, incluse le aree circostanti le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e le altre sorgenti di cui all'art. 11. Comma 1 della L.447/95, nelle quali dovranno essere inserite le fasce di pertinenza (art.3, comma 2 L.447/95).

Dall'esame delle N.d.A. del P.R.G.C. si è appreso che il territorio comunale è diviso in zone caratterizzate da specifiche destinazioni di uso del suolo a cui corrispondono parametri e modalità di interventi, vincoli, prescrizioni o precisi interventi prestabiliti.

Le principali classi omogenee d'uso del suolo fissate dal piano regolatore del comune di Veglio sono le seguenti:

- 1) Usi pubblici
- 2) Usi residenziali
- 3) Usi produttivi
- 4) Usi terziari
- 5) Usi agricoli

Ciascuna classe comporta specifiche destinazioni d'uso ed è rispetto a queste ultime che si sono ricercate le corrispondenze tra uso del suolo e classe acustica che si riportano nel seguito.

1) **USI PUBBLICI**

✓ **Aree per servizi sociali ed attrezzature a livello comunale (SP)**

Le destinazioni specifiche previste sono:

- **per gli insediamenti residenziali:**
 - aree con attrezzature per l'istruzione (asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuola media dell'obbligo);
 - aree per attrezzature di interesse comune (religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative);
 - aree per giardini e parchi gioco pubblici e servizi per attrezzature sportive; oltre alla realizzazione delle specifiche strutture destinate all'attività sportiva, allo svago alla sosta al riposo
- **per gli insediamenti produttivi:**
 - aree per attrezzature al servizio degli insediamenti produttivi (parcheggi)
- **per gli insediamenti direzionali e commerciali :**

✓ **Aree per servizi sociali ed attrezzature di interesse generale**

Le destinazioni specifiche previste sono:

lb/ss

Pagina 9 di 30

ARPA Piemonte - Ente di diritto pubblico

Codice Fiscale- Partita IVA 07176380017

Dipartimento Provinciale di Biella

Via Trento,11 13900 Biella Tel. 015-35813111 Fax 015-35813181 E-mail: dip.biella@arpa.piemonte.it

- Aree per attrezzature per l'istruzione superiore all'obbligo
- Aree per attrezzature sociali, sanitarie e ospedaliere
- Aree per parchi pubblici urbani e comprensoriali

✓ **Aree per impianti urbani**

Si tratta di aree destinabili o destinate ad impianti cimiteriali, pubbliche discariche controllate, ad impianti di depurazione, ad impianti tecnici eseguiti da enti pubblici o società che forniscono servizi pubblici (ENEL, SIP, ecc.).

✓ **Aree per la viabilità**

Il P.R.G. individua le aree destinate alla viabilità esistenti ed in progetto

2) USI RESIDENZIALI

✓ **Nuclei di antica formazione (NAF)**

Definizione

Agglomerati urbani, ove si riscontra la presenza maggioritaria di edifici dotati di valore storico-artistico e/o ambientale o documentario, nell'ambito dei quali si ravvisa una sostanziale permanenza della trama viaria ed edilizia, e dei manufatti che costituiscono testimonianza storica, culturale e tradizionale; pertanto l'ambito dei nuclei di antica formazione non interessa esclusivamente gli edifici ma anche le aree esterne che sono di cornice ambientale e che concorrono a determinare il valore di insieme.

destinazioni proprie le residenze e le relative pertinenze funzionali (autorimesse private al servizio degli alloggi, depositi per attrezzi agricoli, laboratori di casa, ecc.), i servizi sociali e le attrezzature pubbliche o private di interesse collettivo, le attività culturali e sociali, il commercio al dettaglio, gli esercizi pubblici, gli uffici, le attrezzature turistiche e ricettive;

destinazioni ammesse se non nocive e moleste:

residenza rurale con relative pertinenze e stalle, purché limitatamente alle preesistenti e ove non giudicate incompatibili, con le attività residenziali; artigianato che si possa svolgere agevolmente anche in unità immobiliari di carattere residenziale;

destinazioni in contrasto: l'artigianato di produzione, per il quale si ammette la permanenza dell'esistente a condizione che non se ne modifichi la superficie lorda utile e salvo che esso non sia giudicato nocivo o molesto.

✓ **Aree edificate (AER)**

Definizione

Parti del territorio urbano con prevalente destinazione residenziale, caratterizzate dalla presenza di lotti edificati, per lo più di recente formazione; trattasi quindi di un tessuto edilizio corrispondente ai caratteri ed alle forme d'intervento di epoche moderne o di aree edificate isolate, generalmente con aspetti di casualità e con risultati ambientali per lo più disomogenei.

destinazioni proprie le residenze e le relative pertinenze funzionali (autorimesse, depositi di attrezzi agricoli, laboratori di casa, ecc.), i servizi sociali ed attrezzature pubbliche e private d'interesse collettivo, le attività culturali e sociali, il commercio al dettaglio, gli esercizi pubblici, gli uffici, le attrezzature turistiche e ricettive;

destinazioni ammesse: residenza rurale con relativi depositi e stalle, purché limitatamente alle preesistenze e ove non giudicate incompatibili, per nocività o molestia, con le attività residenziali; artigianato non nocivo né molesto che si possa svolgere agevolmente anche in unità immobiliari di carattere residenziale e che non comportino l'occupazione di aree esterne con depositi di materiali e prodotti;

destinazioni in contrasto: l'artigianato di produzione che sia giudicato nocivo e molesto.

✓ **Aree di completamento (AC)**

Definizione

Aree di norma non edificate, inserite negli insediamenti esistenti o in frangia agli insediamenti esistenti, ma dotate di opere di urbanizzazione o con previsione di loro contemporanea realizzazione.

destinazioni proprie le residenze e le relative pertinenze funzionali (autorimesse, depositi di attrezzi agricoli, laboratori di casa, ecc.), i servizi sociali ed attrezzature pubbliche o private d'interesse collettivo, le attività culturali, gli esercizi pubblici, gli uffici, le attrezzature turistiche e ricettive;

destinazioni ammesse: artigianato non nocivo né molesto, di servizio alla residenza, che si possa svolgere agevolmente anche in unità immobiliari di carattere residenziale e che non comporti l'occupazione di aree esterne con depositi di materiali e prodotti;

✓ **Aree di espansione (AE)**

Definizioni

Aree non edificate esterne agli insediamenti o ai margini di essi, anche non completamente dotate di opere di urbanizzazione ma con previsione di loro contemporanea realizzazione, ai sensi di legge, oggetto di insediamenti residenziali di nuovo impianto.

destinazioni proprie le residenze e le relative pertinenze funzionali (autorimesse, depositi di attrezzi agricoli, laboratori di casa, ecc.), i servizi sociali ed attrezzature pubbliche o private d'interesse collettivo, le attività culturali, gli esercizi pubblici, gli uffici, le attrezzature turistiche e ricettive;

destinazioni ammesse: artigianato non nocivo né molesto, che si possa svolgere agevolmente anche in unità immobiliari di carattere residenziale, che non sia nocivo o molesto per la residenza e che non comporti l'occupazione in modo prevalente di aree esterne con depositi di materiali e prodotti;

3) USI PRODUTTIVI

✓ **Aree con impianti produttivi esistenti che si confermano (IPC)**

Definizione

Parti del territorio comunale ove sono insediati impianti produttivi, industriali o artigianali, di varia dimensione; per essi si ammettono, nel periodo di validità del piano, interventi di manutenzione e di adeguamento ai processi produttivi, alla condizione dell'esistenza o della contemporanea realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria.

destinazioni proprie: impianti per attività produttive, industriali o artigianali, non nocive né moleste (ovvero non comportanti emissione di polveri, esalazioni inquinanti, rumori eccessivi, vibrazioni, pericoli di scoppio, scarichi inquinanti); locali per il commercio dei prodotti propri affini, nonché uffici collegati alle attività, attrezzature e servizi sociali per gli addetti alla produzione, tettoie;

destinazioni ammesse: impianti per attività non produttive che richiedono edifici assimilabili, per tipologia edilizia, alle attività produttive: quali commercio all'ingrosso, magazzini di deposito, depositi di autotrasportatori; residenze per titolari o custodi;

destinazioni in contrasto: le attività produttive escluse dalle destinazioni proprie; per le attività esistenti, riscontrate nocive e moleste.

✓ **Aree per nuovi impianti produttivi (NIP)**

Definizione

Aree singole destinate per nuovi impianti produttivi (NIP) le destinazioni d'uso sono quelle contemplate al punto precedente;

4) USI TERZIARI

S'intendono adibiti ad usi terziari gli immobili che vengono utilizzati prevalentemente o totalmente per attività commerciali, direzionali, turistiche, oppure per impianti privati per il tempo libero o per attrezzature e servizi privati di interesse collettivo; nei casi in cui tali attività siano inserite in immobili con prevalente destinazione di uso di altra natura (residenziale, produttiva) ogni intervento è regolato dalle norme relative a tale attività prevalente.

Le attività commerciali qui contemplate si intendono di tipo privato.

Gli usi direzionali, contemplati riguardano Le attività contemplate al presente capo riguardano le sedi per il credito, le assicurazioni, le imprese finanziarie, uffici amministrativi e tecnici, studi professionali, attività culturali, associative, ricreative e per lo spettacolo.

Per le attività turistiche si contemplano i seguenti casi:

- Attività di tipo alberghiero – comprendenti gli alberghi, le pensioni, le locande, i motels, le case-albergo, le colonie e altro tipo simile;
- Attività di tipo extralberghiero – comprendenti i villaggi turistici, i campeggi, le case per la residenza temporanea e similari; vengono aggregate a questo tipo di attività le convivenze (collegi, conventi, pensionati, ecc..)

✓ **Aree per esistenti impianti turistici di tipo extralberghiero (ITEA)**

Definizione

Insedimenti esistenti in località Bielmonte.

Destinazioni d'uso ammesse: le residenze e le relative pertinenze funzionali (autorimesse, depositi di attrezzi agricoli, laboratori di casa, ecc..), i servizi sociali ed attrezzature pubbliche e private di interesse collettivo, le attività culturali e sociali, il commercio al dettaglio, gli esercizi pubblici, gli uffici, le attrezzature turistiche e ricettive.

✓ **Aree per nuovi impianti turistici di tipo extralberghiero (NITEA)**

Definizione

Aree non edificate, inserite negli insediamenti esistenti in località Bielmonte.

destinazioni d'uso ammesse: le residenze e le relative pertinenze funzionali (autorimesse, depositi di attrezzi agricoli, laboratori di casa, ecc.), i servizi sociali ed attrezzature pubbliche e private di interesse collettivo, le attività culturali e sociali, il commercio al dettaglio, gli esercizi pubblici, gli uffici, le attrezzature turistiche e ricettive.

✓ **Aree edificate per abitazioni temporanee (AET)**

Definizione

Parti del territorio urbano (Piane-Zerbola) con prevalente destinazione residenziale stagionale, caratterizzate dalla presenza di fabbricati rurali.

destinazioni d'uso proprie ed ammesse: le residenze e le relative pertinenze funzionali (autorimesse, depositi di attrezzi agricoli, laboratori di casa, ecc.), le attrezzature turistiche e ricettive.

destinazioni ammesse: residenza rurale con relativi depositi e stalle, ove non giudicate incompatibili con le attività residenziali.

✓ **Attrezzature e servizi privati di interesse collettivo (ASP)**

Definizione

parti del territorio ove esistono o sono previsti attrezzature e servizi privati, integrati o surroganti attrezzature e servizi pubblici (cliniche, collegi, istituti per istruzione privati).

destinazioni proprie: quelle di cui al punto precedente, comprendono tutte le attività specifiche di cui si compone ciascuna destinazione;

destinazioni ammesse: le residenze esistenti o quelle necessarie per la custodia continuativa dell'immobile, nonché per la permanenza del personale strettamente necessario all'esercizio delle attività.

5) USI AGRICOLI

✓ **Aree agricole marginali E1**

Definizioni

Incolti produttivi e sterili, aree a pascolo raso con rocce e detriti.

destinazioni proprie attività agricole produttive, con le attrezzature e le infrastrutture per lo stoccaggio, la lavorazione e trasformazione dei prodotti

agricoli e per gli inerenti macchinari ed impianti e per il ricovero del bestiame;

destinazioni ammesse la residenza rurale.

✓ **Aree a prato e prato-pascolo permanenti E2**

Definizione

Aree a prato e prato-pascolo permanente; aree destinate alla produzione foraggera, all'allevamento del bestiame ed alle attrezzature ed abitazioni agricole.

Destinazioni d'uso proprie ed ammesse

Vedi Aree agricole marginali E1.

✓ **Aree boscate E3**

Definizione

Boschi cedui e fustaie;

destinazioni d'uso proprie : bosco ceduo e fustaia

destinazioni ammesse: coltivazione industriale del legno, nonché l'inserimento di aziende florovivaistiche con relative strutture.

✓ **Terreni ad elevata produttività E4**

Definizione

Terreni utilizzati per seminativi e prati avvicendati o permanenti, per colture industriali del legno, nonché aree incolte di recente dismissione dell'uso agricolo e recuperabili.

destinazioni d'uso proprie : vedi E1

destinazioni ammesse: vedi E1

✓ **Terreni a colture orticole e floricole o legnose specializzate E5**

Definizione

Colture orticole o floricole o fruttivicole (legnose specializzate) esistenti all'aperto o in serra, e nuovi terreni adibiti a tale uso.

destinazioni d'uso proprie : colture floricole, orticole all'aperto o in serra, con relative attrezzature d'uso; frutteti razionali a densità d'impianto normale, vigneti;

destinazioni ammesse: la residenza rurale;

✓ **Edifici rurali ed attrezzature ed impianti agricoli con presenze extra-agricole**

Definizione

Edifici rurali e cascine sparse o in aggregazione con sostanziale permanenza di attività agricole (residenza rurale frammista ad attrezzature quali stalle, silos, serre, magazzini), e dove tali attività prevalgono sugli usi di civile abitazione o comunque extra-agricoli eventualmente presenti.

destinazioni d'uso proprie : la residenza rurale e le attrezzature quali stalle, silos, serre, magazzini;

destinazioni consentite: quelle di cui alla precedente voce **AER** relative alle aree edificate;

destinazioni in contrasto: artigianato di servizio e produzione, fatte salve le attività preesistenti, a condizione che se ne modifichino la natura produttiva e che esse non siano giudicate nocive e moleste;

✓ **Norme particolari per gli edifici esistenti nel territorio agricolo adibiti ad usi extra-agricoli o abbandonati**

Sono contemplati i seguenti casi:

- edifici adibiti ad usi extra-agricoli
- edifici rurali abbandonati di cui viene richiesto il recupero senza cambiamento di destinazione d'uso
- edifici rurali abbandonati di cui viene richiesto il recupero con cambiamento di destinazione d'uso

✓ **Aree libere interstiziali entro il territorio urbano**

Definizione

Trattasi di aree di modeste dimensioni, lotti ed appezzamenti compresi nel territorio urbano, attualmente sgombri da costruzioni e liberi da usi residenziali, produttivi, terziari o pubblici, esistenti o previsti; essi costituiscono delle aree agricole, di riserva per usi urbani nei periodi susseguenti all'arco temporale quinquennale del presente PRG

destinazioni d'uso: giardino, orto, prato, frutteto, con possibilità edificatoria limitata alle costruzioni.

La determinazione delle corrispondenze tra le porzioni di territorio identificate da P.R.G.C. e le classi acustiche è stata effettuata attraverso l'analisi delle modalità d'uso, degli usi e dei tipi di intervento ammessi per ogni Area Urbanistica.

Tale operazione è stata effettuata in accordo con la descrizione effettuata nel D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" delle classi acustiche da zonizzazione e, nei casi di dubbia interpretazione, secondo i principi generali stabiliti dalle "Linee guida per la classificazione acustica del territorio".

In particolare, sono stati utilizzati i seguenti criteri generali:

- le aree inserite come uso agricolo (**E1-E2-E3-E4-E5**) sono state poste in Classe III poiché corrispondenti a parti di territorio la cui destinazione principale risulta essere di tipo agricolo;
- le aree inserite come uso agricolo "**Aree libere interstiziali entro il territorio urbano**" e "**Edifici rurali ed attrezzature ed impianti agricoli con presenze extra-agricole**" sono state poste in Classe III poiché corrispondenti a parti di territorio la cui destinazione principale risulta essere di tipo agricolo;
- le aree per insediamenti ad uso terziario (**ITEA-NITEA-AET-ASP**) in questa fase non sono state abbinate univocamente ad una classe acustica, ma ad un intervallo di classe II - III, rimandando alla fase di analisi diretta sul territorio la definizione della classe corrispondente;
- le aree corrispondenti alla categoria di tipo residenziale, (**NAF-AER-AC-AE**) in questa fase sono state abbinate all'intervallo di classe II - III, nonostante la prevalente funzione residenziale, poiché in tali aree sono insediabili attività connesse con la residenza, come: attività commerciali, artigianato di servizio, forniture di servizi a gestione privata, attività ricettive. Si è, quindi, rimandata la classificazione di tali aree alla fase di perfezionamento attraverso sopralluoghi sul campo, descritta in dettaglio nel paragrafo seguente;
- le aree a prevalenza produttiva (**IPC-NIP**) sono state abbinate ad un intervallo di classe acustica IV - VI, rimandando alla fase di analisi diretta sul territorio la definizione della classe corrispondente;

- le aree destinate ad aree pubbliche e di interesse generale sono state classificate in modo differente a seconda dell'attività prevista dal P.R.G.C.: le aree occupate da istituti scolastici sono state abbinate alla Classe I, l'area occupata da cimitero è stata abbinata alla Classe I; quelle destinate ad ospitare impianti sportivi sono state abbinate alla Classe III; alle aree per attrezzature collettive è stato applicato un intervallo di classe II - III, rimandando alla successiva fase di sopralluogo la definizione della classe corrispondente; le aree adibite a parco non sono state classificate in questa fase attendendo di definire la classe acustica una volta analizzato direttamente il territorio, tutte le aree destinate ad attrezzature tecnologiche sono state inserite in un intervallo di Classe III - IV, rimandando alla successiva fase di sopralluogo la definizione della classe corrispondente;
- le aree per la viabilità non sono state classificate dal momento che la zonizzazione delle infrastrutture di trasporto sarà sovrapposta alla classificazione di cui si tratta in questo contesto specifico.

Tutte le categorie la cui destinazione d'uso non risultava univocamente determinata non sono state classificate, rimandando tale operazione alla fase di perfezionamento attraverso sopralluoghi sul campo, descritta in dettaglio nel paragrafo successivo.

2.3 Sopralluoghi di completamento della bozza di zonizzazione acustica

Questa fase del lavoro è consistita in una serie di sopralluoghi per verificare che la corrispondenza tra le categorie omogenee d'uso del suolo (Classi di destinazione d'uso) e classi acustiche, effettuata nella fase precedente, corrispondesse all'effettiva fruizione del territorio e per determinare la classificazione acustica per quelle aree non ancora classificate.

I sopralluoghi hanno così consentito di individuare i casi in cui la reale fruizione del territorio non risultava consona alla destinazione di classe indicata dalla prima fase di zonizzazione acustica. Si è così potuto procedere ad una correzione della classe acustica da assegnare all'area corrispondente.

In particolare gli obiettivi di questa fase del lavoro sono stati:

- ✓ Analisi diretta degli insediamenti insistenti sull'area del centro storico;
- ✓ Valutazione dello sviluppo delle attività commerciali, artigianali e ricettive nelle aree a destinazione prevalentemente residenziale;
- ✓ Valutazione dello sviluppo delle attività produttive e loro caratteristiche di produzione;
- ✓ Verifica dell'esistenza di edifici adibiti ad uso residenziale inseriti in aree con destinazione prevalentemente industriale;
- ✓ Raccolta della documentazione fotografica di supporto.

In generale, a seguito dei sopralluoghi, sono state mantenute in Classe I tutte le aree corrispondenti a strutture scolastiche, religiose, e l'area del Cimitero.

In Classe II sono state inserite le aree esclusivamente residenziali e le aree residenziali caratterizzate dalla sporadica presenza di piccoli esercizi commerciali e dall'assenza di attività artigianali o industriali, mentre le aree residenziali con presenza di attività commerciali e artigianali, sono state poste in Classe III o in Classe IV, in funzione delle dimensioni delle attività stesse.

Le aree produttive, caratterizzate da un'attività esclusivamente industriale, sono state identificate con la Classe VI; in Classe V sono state poste le aree a destinazione industriale con una limitata presenza di abitazioni; le attività produttive a carattere terziario direzionale, di commercio all'ingrosso o al dettaglio e depositi, in insediamenti di grandi dimensioni sono state poste in Classe IV.

La documentazione fotografica raccolta è stata inserita nell'Appendice 3.2 della presente relazione.

2.4 Omogeneizzazione della classificazione acustica

Al fine di evitare un'eccessiva parcellizzazione della classificazione acustica, si provvede ad effettuare un processo di omogeneizzazione del territorio per quanto riguarda la classe acustica.

L'omogeneizzazione deve avvenire dapprima "assorbendo" le aree di dimensioni ridotte (cioè con superficie inferiore a 12.000 m²) inserite in modo acusticamente disomogeneo in aree uniformi di vasta scala. Successivamente si procede ad assegnare una sola classe acustica agli isolati frammentati in aree di dimensioni ridotte (con superficie inferiore a 12.000 m²), secondo i seguenti principi:

1. nel caso vi sia un solo salto di classe tra i poligoni da omogeneizzare e l'area di uno di essi risulti maggiore o eguale al 70% dell'area totale, si assegna a tutti i poligoni la classe corrispondente a quella del poligono predominante (salvo quanto indicato ai successivi punti 4 e 5 per le classi I e VI);
2. nel caso in cui le aree contigue da omogeneizzare differiscano per più di un salto di classe o la più estese di esse risulti avere una superficie inferiore al 70% dell'unione dei due poligoni potenzialmente omogeneizzabili, la classe risultante dovrà essere stimata computando la miscela delle caratteristiche insediative delle aree, con riferimento alle definizioni della Tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997 e a quanto indicato nel seguente punto 3;
3. nel caso in cui le aree contigue da omogeneizzare differiscano per più di un salto di classe e quella di area più estesa ha una superficie maggiore del 95% dell'unione dei poligoni potenzialmente omogeneizzabili, sarà possibile suddividerla in due o più aree (ognuna maggiore di 12.000 mq.) e procedere all'omogeneizzazione secondo quanto stabilito nel punto 2
4. le aree poste in Classe I non vengono mai modificate nella fase di omogeneizzazione. Nel caso in cui l'area di un poligono in Classe I risulti maggiore o eguale al 70% dell'area unione dei poligoni da omogeneizzare, poligono in classe I compreso, tutti i poligoni vengono posti in classe I, indipendentemente dal salto di classe tra i poligoni stessi. In caso contrario non si procede all'omogeneizzazione;
5. nel caso in cui l'omogeneizzazione coinvolga una classe VI e una classe V, l'area risultante viene posta in classe V. Se l'area in classe VI ha una superficie maggiore al 95% dell'area totale, è possibile suddividerla in due aree (ognuna di superficie maggiore di 12.000 mq) e procedere all'omogeneizzazione, in classe V, di una sola di esse;

6. nel caso di poligoni di dimensioni ridotte (minore di 12.000 mq.) inseriti in contesti territoriali in cui non sia possibile individuare l'isolato di riferimento (p.es. grandi aree agricole), questi dovranno essere omogeneizzati secondo i criteri seguenti:
 - 6.1 se la superficie del poligono associato al contesto territoriale in cui non sia possibile individuare l'isolato di riferimento risulta essere maggiore di 24.000 mq. (poligono da omogeneizzare escluso), si procede alla suddivisione della stessa in due poligoni ed alla successiva omogeneizzazione di uno di essi con il poligono di dimensioni ridotte; i poligoni così risultanti devono in ogni caso avere dimensioni superiori a 12.000 mq.;
 - 6.2 se la superficie del poligono associato al contesto territoriale in cui non sia possibile individuare l'isolato di riferimento ha una superficie minore di 24.000 mq. si procederà alla sua omogeneizzazione con il poligono di dimensioni ridotte secondo le procedure illustrate nei punti precedenti

In questa fase è stato chiesto ai tecnici comunali di individuare le zone che il comune destina a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all'aperto. Le aree individuate sono riportate nell'allegato grafico 4.10 della presente relazione.

2.5 Inserimento delle fasce "cuscinetto"

Per rispettare il divieto dell'accostamento di aree, non completamente urbanizzate, i cui valori di qualità si discostano in misura superiore a 5 dBA, sono state inserite delle fasce "cuscinetto" digradanti. Tale divieto è limitato al caso in cui non vi siano preesistenti destinazioni d'uso che giustifichino l'accostamento critico, ossia tra aree che non siano urbanizzate o completamente urbanizzate al momento della redazione del piano di zonizzazione acustica.

Esse hanno larghezza pari ad almeno 50 m e valori di qualità decrescenti di 5 dBA.

E' importante ricordare che il divieto riguardante l'accostamento di aree i cui valori di qualità si discostano in misura superiore a 5 dBA di Leq, è valido anche se le aree sono di comuni distinti.

Ne consegue che, quando necessario, devono essere inserite le fasce “cuscinetto” anche tra aree di comuni confinanti.

L’inserimento delle fasce cuscinetto, che non deve interessare le aree in Classe I, è avvenuto attraverso le seguenti analisi:

- ✓ **Accostamento critico tra due aree non urbanizzate.** Per un numero dispari di salti di classe acustica tra le due aree in accostamento critico, le fasce cuscinetto sono state distribuite in numero uguale all’interno di entrambe le aree. Nel caso di un numero pari di salti di classe è stata inserita una fascia in più nell’area di classe più elevata.
- ✓ **Accostamento critico tra un’area urbanizzata ed una non completamente urbanizzata e tra due aree non completamente urbanizzate.** Le fasce cuscinetto non devono essere interrotte in corrispondenza di zone urbanizzate ogni qual volta l’area complessiva dove si va ad inserire la fascia cuscinetto possieda una densità abitativa assimilabile alla zona C del D.M. 1444/68. Nell’ipotesi che la fascia vada ad interessare più isolati, il ragionamento appena esposto dovrà essere applicato singolarmente ad ognuno dei settori relativi agli isolati. Nel caso un’abitazione o un nucleo di abitazioni risulti tagliato da una fascia cuscinetto, questi saranno ricompresi solo se risultano ricadenti nella fascia per più del 50% della loro superficie.

In Veglio sono stati evidenziati alcuni accostamenti critici. Quelli per cui sono state inserite le fasce cuscinetto sono:

- 1) Tra l’area in classe V della pista di autocross e l’area circostante in classe III è stata inserita una fascia cuscinetto in classe IV all’interno dell’area agricola
- 2) Tra l’area produttiva in classe V nel Comune di Mosso e l’area confinante di Veglio in classe III è stata inserita una fascia cuscinetto in classe IV all’interno dell’area in classe III di Veglio.
- 3) Tra l’area in classe I della chiesa parrocchiale e l’area circostante in classe III è stata inserita una fascia cuscinetto in classe II all’interno dell’area in classe III.
- 4) Tra l’area in classe I dell’ Oratorio San Carlo e l’area circostante in classe III è stata inserita una fascia cuscinetto in classe II all’interno dell’area in classe III.

- 5) Tra l'area in classe I del cimitero e l'area circostante in classe III è stata inserita una fascia cuscinetto in classe II all'interno dell'area in classe III.

Gli accostamenti critici per cui non è stato possibile inserire le fasce cuscinetto sono:

- Tra l'area produttiva in classe VI sul territorio del Comune di Pettinengo, in località Romanina, e le aree in classe III e IV di Veglio non è stato possibile inserire alcuna fascia poiché le aree risultano urbanizzate.

Le fasce cuscinetto sono state riportate nell'allegato grafico 4.9 della presente relazione. La numerazione delle fasce nella presente relazione segue quanto riportato nell'elaborato grafico.

2.6 Inserimento delle fasce di pertinenza delle infrastrutture

L'inserimento delle fasce di pertinenza, previste dall'art.3 comma 2 del D.P.C.M. 14/11/1997, è realizzato sovrapponendo le stesse alla zonizzazione "generale" eseguita nei passi illustrati in precedenza.

In tal modo, per tutte le sorgenti presenti sul territorio, ad esclusione delle infrastrutture dei trasporti, è stata definita una prima classificazione acustica attraverso il P.R.G.C.; per le infrastrutture dei trasporti, invece, si è proceduto ad una seconda classificazione, dipendente dalla tipologia dell'infrastruttura stessa, sovrapposta alla precedente.

In particolare, per le infrastrutture ferroviarie si fa riferimento al D.P.R. 18/11/1998 n° 459 "*Regolamento recante norme di esecuzione dell'art.11 della legge 26 ottobre 1995 n° 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario*".

Esso prevede che:

- per le infrastrutture esistenti, le loro varianti, le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento a quelle esistenti e le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 Km/h, deve essere inserita una fascia di pertinenza di 250 m, costituita da una prima fascia di 100 m detta A e da una seconda di 150 m detta B;
- per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 Km/h deve essere inserita un'unica fascia di pertinenza di 250 m.

Relativamente alle infrastrutture di tipo stradale, in data 01 giugno 2004 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. 30/03/2004 n° 142 “*Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447*”, che stabilisce le fasce di pertinenza delle stesse in relazione alla tipologia di strade.

Pur considerando l’inserimento di dette fasce parte integrante del presente lavoro, si è deciso, per ragioni di complessità del lavoro e per il rischio di imprecisioni grafiche, di non riportare per il momento nel progetto di ArcView la copertura delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali, essendo queste determinabili automaticamente in funzione della tipologia di strada in considerazione, secondo il decreto precedentemente citato.

Il comune di Veglio non è interessato dal passaggio di linee ferroviarie.

2.7 Armonizzazione delle zonizzazioni acustiche del progetto

Successivamente alla zonizzazione del territorio comunale si è determinata la necessità di una fase “di armonizzazione” per il completamento del progetto, consistente nella verifica ed individuazione delle soluzioni per gli accostamenti critici tra aree di comuni confinanti (divieto di contatto tra aree, non completamente urbanizzate, i cui valori di qualità si discostano in misura superiore a 5 dB(A).

Per il comune di Veglio le zone di accostamento critico con i comuni limitrofi sono:

- Con il comune di Mosso, tra l’area produttiva di Mosso, in classe V e l’area confinante di Veglio in classe III, l’accostamento è stato rimosso inserendo una fascia in classe IV all’interno del comune di Veglio (fascia n° 2)
- Con il Comune di Pettinengo, tra l’area in classe VI di Pettinengo e le aree confinanti di Veglio in classe III e IV, non è stato possibile inserire fasce nel comune di Veglio in quanto le aree sono completamente urbanizzate, permangono accostamenti VI-IV e VI-III.

Non sono state individuate ulteriori criticità in quanto le aree di confine sono sostanzialmente agricole e/o boschive, pertanto inseribili nella medesima classe acustica.

3. APPENDICE

1) USI PUBBLICI

- ✓ Aree per servizi sociali ed attrezzature a livello comunale (SP)
- ✓ Aree per servizi sociali ed attrezzature di interesse generale
- ✓ Aree per impianti urbani
- ✓ Aree per la viabilità

2) USI RESIDENZIALI

- ✓ Nuclei di antica formazione (NAF)
- ✓ Aree edificate (AER)
- ✓ Aree di completamento (AC)
- ✓ Aree di espansione (AE)

3) USI PRODUTTIVI

- ✓ Aree con impianti produttivi esistenti che si confermano (IPC)
- ✓ Aree per nuovi impianti produttivi (NIP)

4) USI TERZIARI

- ✓ Aree per esistenti impianti turistici di tipo extralberghiero (ITEA)
- ✓ Aree per nuovi impianti turistici di tipo extralberghiero (NITEA)
- ✓ Aree edificate per abitazioni temporanee (AET)
- ✓ Attrezzature e servizi privati di interesse collettivo (ASP)

5) USI AGRICOLI

- ✓ Aree agricole marginali E1
- ✓ Aree a prato e prato-pascolo permanenti E2
- ✓ Aree boscate E3
- ✓ Terreni ad elevata produttività E4
- ✓ Terreni a colture orticole e floricole o legnose specializzate E5
- ✓ Edifici rurali ed attrezzature ed impianti agricoli con presenze extra-agricole

- ✓ **Norme particolari per gli edifici esistenti nel territorio agricolo adibiti ad usi extra-agricoli o abbandonati**
- ✓ **Aree libere interstiziali entro il territorio urbano**

Di seguito si riportano le immagini raccolte durante i sopralluoghi conoscitivi relativi alla classificazione acustica.





Foto.1: Area produttiva mista



Foto.2: Ex produttivo ora in parte deposito Provinciale

lb/ss

Inquadramento territoriale



Dettaglio tratto dalla zonizzazione acustica



Foto.3: Eurometallica



Foto.4: Area mista residenziale, commerciale, officina.








Foto.5: Impianti



Foto.6: Deposito

lb/ss

Inquadramento territoriale



Dettaglio tratto dalla zonizzazione acustica





Foto.7: Oratorio San Carlo



Foto.8 Deposito

lb/ss

Inquadramento territoriale



Dettaglio tratto dalla zonizzazione acustica